

Prot. n° 90682/2020



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 17/3/2020
RFI-DPR-DTP_FIPEC\P2020\0001823

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Il Direttore

Preg.mo Sig. Prefetto
(Indirizzi PEC) Loro Sedi

p.c. Gruppo Carabinieri Forestale
(Indirizzi PEC) Loro Sedi

p.c. Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
(Indirizzi PEC) Loro Sedi

Oggetto: Prevenzione Caduta alberi sulla sede ferroviaria.
Prevenzione Incendi lungo le linee Ferroviarie.
Applicazione DPR n. 753/80 del 11 luglio 1980 – Norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

Allegati: Allegato 1 Elenco dei Comuni su cui ricadono le linee di nostra giurisdizione.
Allegato 2 Copia degli Articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/80

Egr. Sig. Prefetto,

anche per quest'anno pur in concomitanza della grave situazione dovuta alla pandemia del covid-19, con la presente si propone la necessità di avviare le azioni preventive necessarie a scongiurare la caduta di alberi e lo sviluppo di incendi lungo le linee ferroviarie.

Tra queste, di estrema efficacia si è rivelata la campagna di sensibilizzazione resa gli scorsi anni da codesto Ufficio di Governo presso i Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato da linee ferroviarie, tesa ad invitare gli stessi ad emettere provvedimenti Sindacali idonei ad informare Enti e privati proprietari confinanti con le nostre linee sulle responsabilità del mancato rispetto delle distanze di cui agli articoli del citato DPR 753/80.

La Società RFI SpA è costantemente impegnata nella vigilanza del sedime ferroviario per garantire il mantenimento delle condizioni di regolarità e sicurezza del transito ferroviario e per questo si avvale dei poteri di accertamento e verbalizzazione conferiti dal citato D.P.R. 753/80 di Polizia ferroviaria.

L'esercizio del nostro compito di vigilanza e polizia è tuttavia agevolato dall'importante contributo reso da codesto Ufficio, nel comune prioritario interesse pubblico alla regolarità e sicurezza del trasporto ferroviario.

Viale Francesco Redi, 2 - 50144 Firenze

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.529.125.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01585570301 e P. Iva 01008081000 - R.F. A. 738300





Per questo chiediamo di rinnovare anche quest'anno l'invito ai Sindaci affinché prestino tutta la collaborazione - una volta rilevata la situazione di rischio - per individuare i proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie e concorrere, con gli strumenti più idonei, alla rimozione della pericolosità; e anche che, in particolari situazioni di preannunciata avversità metereologica, non esitino ad emettere Ordinanze contingibili ed urgenti a carico di tutti i proprietari confinanti con le linee ferroviarie, richiamandoli al rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza di cui al D.P.R. 753/80, agevolando così il nostro intervento a tutela.

Grazie al contributo reso da codesto Ufficio presso i Sindaci dei Comuni interessati è stato infatti possibile intervenire efficacemente anche su situazioni complesse che altrimenti avrebbero richiesto l'avvio di un contenzioso giudiziario.

I proprietari privati hanno infatti consapevolmente collaborato alla eliminazione delle situazioni di potenziale pericolo costituito da alberi ad alto fusto a distanza illegale rispetto alla sede del binario, abbandonando le resistenze addotte in passato.

A riguardo si ricorda che il D.P.R. n. 753/80 dell'11 luglio 1980 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie - all'art. 52, comma 4 definisce la distanza minima di sicurezza a cui le piante ad alto fusto possono essere tenute in prossimità della linea ferroviaria, oltre la quale esse costituiscono un evento di pericolo per l'esercizio ferroviario.

In particolare gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima raggiungibile superiore a quattro metri devono stare ad una distanza dalla più vicina rotaia pari all'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Si tratta di una norma a carattere imperativo che, per quanto riguarda la tenuta delle piante sui terreni limitrofi alla linea ferroviaria, ne presidia la sicurezza impedendo che le piante tenute illegalmente, inclinandosi impattino la linea elettrica o ingombrino la sede del binario con evidenti ripercussioni sull'esercizio ferroviario.

Il proprietario che, in aperta violazione delle norme di sicurezza mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita si espone alla grave specifica responsabilità amministrativa e penale connessa alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.

Per quanto riguarda poi la prevenzione incendi, è evidente che le piante che vengano lasciate crescere a distanza illegale, nonché la mancata creazione lungo il confine con le linee ferroviarie di roste di terreno di larghezza adeguata tenute prive di vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, creano specie nella stagione estiva una evidente situazione di rischio incendio che minaccia pesantemente le



condizioni di regolarità della circolazione ferroviaria ed espongono gli stessi terreni privati limitrofi alla linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco.

A riguardo l'art. 55 del D.P.R. 753/80 stabilisce il divieto di destinare a bosco i terreni adiacenti le linee ferroviarie per una distanza di cinquanta metri dalla più vicina rotaia e l'art 56 dello stesso D.P.R. 753/80 stabilisce in 20 metri dalla più vicina rotaia la distanza minima di sicurezza per i depositi costituiti da materiali combustibili.

Laddove pertanto i Comuni il cui territorio sia interessato da linee ferroviarie non abbiano già adottato specifici regolamenti relativi alla prevenzione incendi in aree agricole o destinate a bosco, si chiede di intervenire emanando specifiche direttive con riguardo alle modalità di tenuta delle fasce di terreno a confine con la sede ferroviaria ed al divieto di fuochi.

Come l'anno scorso, per semplificazione si ritiene di non allegare nuovamente tutte le nostre precedenti note in materia allegate alla nostra nota del 11/04/2017 protocollo RFI-DPR-DTP_FI\A0011\P\2017\0002261 a cui si rimanda solo per eventuali approfondimenti, mentre, per pronta evidenza, si continua ad allegare alla presente: l'elenco dei Comuni di Codesta Prefettura su cui ricadono le linee di nostra giurisdizione e l'estratto degli articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/80 con aggiornamento al 22/12/2011 delle sanzioni amministrative da Lire ad Euro.

Sarà naturalmente importante poter conoscere le iniziative adottate in materia da ciascuna delle Autorità interessate.

Cordiali saluti

Efisio Murgia